

# ASPETTO RELAZIONALE NELLA GIURISPRUDENZA CLIMATICA.

**Cristiana Angelini**

*Abstract (It):* Il cambiamento climatico ha reso palese come le sorti degli esseri umani, presenti e futuri, vicini e lontani, siano interconnesse e interdipendenti. Questo fenomeno ha altresì reso manifesto come la salubrità del sistema naturale sia preconditione per l'esercizio dei diritti umani, primo fra tutti il diritto alla vita, così come indicato nella Risoluzione 48/13 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. D'altra parte, i rapporti dell'IPCC, in particolare quello del 2022 inerente a "Impacts, Adaptation and Vulnerability", hanno mostrato come la distribuzione delle conseguenze del cambiamento climatico fra i soggetti sia differenziata e iniqua. Vulnerabilità preesistenti sono infatti esacerbate dalle conseguenze nefaste del cambiamento climatico e al contempo nuove forme di vulnerabilità si concretizzano con il progredire del fenomeno. Quest'ottica relazionale e di confronto è emersa nel diritto, sia in dottrina sia nella giurisprudenza climatica nazionale e internazionale. Espressione di ciò è l'utilizzo di strumenti giuridici diversi, come il principio di non discriminazione (caso Duarte Agostinho et al. c. Portogallo et al.), di equità inter- e intragenerazionale, di solidarietà e di vulnerabilità (caso Daniel Billy et al. c. Australia). Attraverso l'analisi dei recenti sviluppi del diritto internazionale e della giurisprudenza climatica, il contributo si interroga quindi sull'evoluzione del paradigma classico dei diritti umani. Tale disamina, utilizzando i concetti di alterità e interconnessione, intende sottolineare le potenzialità di un approccio ai diritti umani che garantisca il contemporaneo benessere dell'uomo e della natura, intesi non come poli distinti e opposti, ma come elementi di un sistema integrato di convivenza e scambio.

*Abstract (En):* Climate change has made it clear that the fate of human beings, present and future, near and far, is interconnected and interdependent. This phenomenon has also made clear how the health of the natural system is a precondition for the exercise of human rights, first of all the right to life, as indicated in United Nations Human Rights Council Resolution 48/13. On the other hand, the IPCC reports, in particular that of 2022 related to "Impacts, Adaptation and Vulnerability", showed how the distribution of the consequences of climate change among the subjects is differentiated and unfair. Pre-existing vulnerabilities are exacerbated by the harmful consequences of climate change and, at the same time, new forms of vulnerability materialise as the phenomenon progresses. This relational perspective has emerged in law, both in doctrine and in the context of national and international climate case law. This is reflected in the use of different legal instruments, such as the principle of non-discrimination (Duarte Agostinho et al. c. Portugal et al. case), inter- and intragenerational equity, solidarity and vulnerability (Daniel Billy et al. c. Australia case). Through the analysis of recent developments in international law and climate case law, the contribution therefore questions some aspects of the classical paradigm of human rights. This study, using the concepts of otherness and interconnectedness, aims to underline the potential of an approach to human rights, which guarantees the contemporary well-being of man and nature, understood not as distinct and opposite poles, but as elements of an integrated system of coexistence and exchange.

**SOMMARIO:** 1. La relazione simbiotica fra diritti umani e condizioni naturali: evoluzione delle prospettive nelle fonti di diritto internazionale ambientale 2. Il diritto umano ad un ambiente salubre quale punto d'incontro incontro fra prospettiva ecocentrica ed

antropocentrica: il riconoscimento nel diritto internazionale e il legame con il diritto alla vita  
**3.** La condizione di vulnerabilità quale parametro relazionale dei diritti umani, in rapporto alla tutela dell'ambiente: ambivalenza e complessità del concetto **4.** L'utilizzo della vulnerabilità nella giurisprudenza climatica dei sistemi internazionali di tutela dei diritti umani **4.1.** Il caso *Daniel Billy et al. c. Australia* di fronte al Comitato ONU dei diritti umani **4.2.** La giurisprudenza promossa dai più giovani fra le generazioni presenti **4.2.1.** Il caso *Sacchi et al. c. Argentina et al.* di fronte al Comitato ONU dei Diritti del fanciullo **4.2.2.** Il caso *Duarte Agostinho et al. c. Portogallo et al.* pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo **5.** Conclusioni.

### **1. La relazione simbiotica fra diritti umani e condizioni naturali: evoluzione delle prospettive nelle fonti di diritto internazionale ambientale.**

Il 21 ottobre 2022, durante la prima conferenza stampa dall'assunzione del mandato quale *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite per la promozione e protezione dei diritti umani nel contesto del cambiamento climatico, il Prof. Ian Fry ha definito il cambiamento climatico come «[...] *the largest most pervasive threat to the natural environment and societies we have ever experienced*»<sup>1</sup>.

È ben noto ormai come l'eziologia di questo fenomeno e il suo aggravarsi siano imputabili in larga parte alle attività umane, come ribadito nell'ultimo *Synthesis Report* dell'IPCC, par. A.1.<sup>2</sup>. Risulta dunque lecito interrogarsi circa la percezione del legame fra uomo e natura, in questo caso nell'ambito del diritto internazionale, con particolare riguardo alla rilevanza della salubrità dell'ambiente per l'essere umano e per il godimento dei propri diritti. Queste riflessioni intendono sottolineare le evoluzioni incorse negli ultimi cinquant'anni, per mostrare come benessere umano e naturale possano allinearsi, a dispetto della tradizionale dicotomia fra visione ecocentrica e antropocentrica<sup>3</sup>.

Il legame tra diritti umani e ambiente è stato perfettamente riassunto dalle parole dello *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite sui diritti umani e ambiente David R. Boyd, il quale ha affermato: «[...] *human beings are part of nature, and our human rights are intertwined with the environment in which we live. Environmental harm interferes with the enjoyment of human rights, and the exercise of human rights helps to protect the environment and to promote sustainable development*»<sup>4</sup>.

Quanto affermato da Boyd condensa riflessioni dottrinali e stratificazioni normative a livello di diritto internazionale e interno, che si sono susseguite nel tempo a partire dagli anni Settanta. Pur non essendo né possibile né utile in questa sede procedere ad una disamina completa, occorre tuttavia segnalare alcuni passaggi fondamentali.

<sup>1</sup> Conferenza stampa, 21 ottobre 2022. Consultabile al sito <https://media.un.org/en/webtv> (ultimo accesso 30.03.2023).

<sup>2</sup> IPCC, *Sixth Assessment Report, AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*, 2023.

<sup>3</sup> Si veda al riguardo K. BOSSELMANN, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, Aldershot, 2008; R. O. BROOKS, R. JONES et al., *Law and Ecology: The Rise of the Ecosystem Regime*, Burlington, 2002; A. GILLESPIE, *International Environmental Law, Policy and Ethics*, Oxford, 1997.

<sup>4</sup> The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment*, UN Doc. A/HRC/37/59, 24 gennaio 2018, p. 7 (1).

Come è noto, la Dichiarazione di Stoccolma ha svolto il ruolo di apripista per lo sviluppo del diritto internazionale ambientale, focalizzandosi per prima sull'importanza di un certo livello di salubrità ambientale per il mantenimento di condizioni di vita dignitose, prodromiche per un efficace esercizio dei diritti umani, a simultaneo vantaggio delle presenti e delle future generazioni (Principio 1)<sup>5</sup>.

Venti anni dopo, al termine della Conferenza ONU su ambiente e sviluppo<sup>6</sup>, all'interno della quale è stata adottata anche la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici<sup>7</sup>, la Dichiarazione di Rio<sup>8</sup> e il Report alla base di questa<sup>9</sup> hanno fatto emergere sfaccettature ulteriori, frutto di nuove sensibilità.

Da un lato, è stata sottolineata la frattura fra modello di sviluppo economico in uso e sostenibilità ambientale nel lungo periodo, evidenziando quindi un contrasto fra attività umane e tutela ambientale<sup>10</sup>. Da ciò è conseguita l'elaborazione e definizione del concetto di equità e responsabilità intergenerazionale<sup>11</sup>, nella quale gli interessi delle future generazioni sono allineati con quelli del sistema naturale, a garanzia della stabilità delle precondizioni per l'esercizio dei diritti umani nel tempo.

Dall'altro, nella Dichiarazione è stata sollevata la problematica attinente alla condizione di disparità nel livello di sviluppo fra i diversi Stati in rapporto alla differente contribuzione al degrado ambientale (Principio 7). Questo stato di disuguaglianza, nonostante l'universalità dell'appello alla tutela degli ecosistemi naturali, ha portato a identificare un contrasto non solo fra ambiente e diritto allo sviluppo, ma anche fra Paesi più e meno industrializzati, nonché fra tutela dell'equità intergenerazionale e intragenerazionale (fra i più poveri delle generazioni presenti e le generazioni future).

Quanto detto ha permesso di inserire una questione di giustizia redistributiva, di per sé inerente in via esclusiva alla specie umana, all'interno della discussione sul rapporto fra essere umano e ambiente. Un ulteriore risultato di questi sviluppi è stato la definizione del principio multidimensionale di sviluppo sostenibile<sup>12</sup>, che ha rappresentato una soluzione di compromesso capace di incrociare diritti economico-sociali e di tutela ambientale in chiave diacronica. Oltre a ciò, il concetto di sviluppo sostenibile si è fatto portatore di una visione onnicomprensiva e interrelata, di cui è espressione l'Agenda 2020-30 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite<sup>13</sup>. Questo atto di *soft law* ha infatti avuto il merito di aver sviluppato tutti

---

5 Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano, UN Doc. A/CONF.48/14/Rev.1, Stoccolma, 16 giugno 1972.

6 Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (Earth Summit), UN Doc. A/CONF.151/26/Rev.1(vol.I), Rio De Janeiro, 3-14 giugno 1992.

7 Convenzione quadro della Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), 4 giugno 1992, in vigore dal 21 marzo 1994.

8 Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, UN Doc. A/CONF.151/26/Rev.1, Rio de Janeiro, 14 giugno 1992, in particolare al Principio 3.

9 Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED), *Our Common Future*, UN Doc. A/42/427, 4 agosto 1987.

10 *Ibid.*, Chairman's Foreword.

11 *Ibid.*

12 *Ibid.*, par. 27 e ss.

13 Assemblée Generale ONU, Risoluzione 70/1, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, UN Doc. A/RES/70/1, 25 settembre 2015.

i punti precedentemente elencati inquadrandoli in un panorama onnicomprensivo. La Risoluzione suddetta ha fissato 17 *Goals*, caratterizzati da un imprescindibile carattere di interconnessione e interdipendenza (par. 5 della Risoluzione), in cui obiettivi di contrasto al cambiamento climatico (*Goal* n. 13) e più generalmente di preservazione dell’ambiente si incrociano con quello socioeconomico di azzeramento della povertà (*Goal* n. 1) o con altri apparentemente distanti, come quello relativo alla parità di genere (*Goal* n. 5).

In linea con ciò, il rapporto IPCC (*Summary for Policymakers*) “*Impact, Adaptation and Vulnerabilities*”, pubblicato nel 2022, ha dedicato due sezioni (C e D) all’interrelazione fra scelte politiche future non direttamente attinenti agli obiettivi di mitigazione e conseguenze ecosistemiche<sup>14</sup>. Il rapporto ha inteso sottolineare i benefici congiunti fra meccanismi di salvaguardia del sistema climatico (attraverso risposte mitigative e di adattamento) e obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2020-30<sup>15</sup>. Inoltre, la sezione D ha scelto il termine *sviluppo climaticamente resiliente* per evidenziare come il raggiungimento degli obiettivi di giustizia, di equità e di inclusione sia cruciale per ridurre le emissioni, scongiurare eventi climatici estremi, garantire le possibilità di adattamento resiliente, nonché per evitare fenomeni di mal adattamento.

## **2. Il diritto umano ad un ambiente salubre quale punto d’incontro fra prospettiva ecocentrica ed antropocentrica: il riconoscimento nel diritto internazionale e il legame con il diritto alla vita.**

L’ultima tappa del percorso ermeneutico-evolutivo poc’anzi rapidamente descritto sembra essere l’affermazione di un diritto umano ad un ambiente sano, inteso come riconoscimento del diritto a godere di un ambiente dotato di un certo livello di salubrità. Questo sviluppo rappresenta un passaggio ulteriore nella concezione del rapporto fra uomo e natura e potrebbe porsi quale punto di incontro fra visione ecocentrica e antropocentrica. Sebbene infatti la prospettiva non cambi e l’uomo rimanga “la lente” attraverso cui guardare all’esistente, si riconosce, differentemente dal passato, la necessità per il benessere della specie umana del benessere dell’intero sistema naturale, portatore di un valore di per sé stesso<sup>16</sup>.

Nonostante vi sia ancora discussione circa la natura<sup>17</sup> e i contorni<sup>18</sup> di tale diritto, il suo inserimento nell’ordinamento giuridico è stato ritenuto elemento capace di promuovere

14 IPCC, 2022: *Summary for Policymakers*, PÖRTNER H.-O., ROBERTS D.C., POLOCZANSKA E.S., *et al.* (a cura di), *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* PÖRTNER H.-O., ROBERTS D.C., TIGNOR M., *et al.* (a cura di) E.S. Poloczanska *et al.* (eds.), Cambridge, UK e New York, NY, USA, 2022. 15 *Ibid.*, figure SPM.4 e SPM.5.

16 Cfr. SHELTON D., *Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?*, in *Denv. J. Int'l L. & Pol'y*, 35/2006, pp. 129-171, p. 131.

17 Cfr. PALMISANO G., *The Right to a Healthy or Decent Environment as a Social Right: Acquis and Future Prospects of the European Social Charter System*, in *Roma Tre Law Rev*, 2/2020, pp. 7-24, p. 19; GLAZEBROOK S., *Human Rights and the Environment*, in *The Search for Environmental Justice*, Martin P. *et al.* (a cura di), Cheltenham, 2015, pp. 85-104, p. 95; MUNARI F.e SCHIANO DI PEPE L., *Tutela transnazionale dell’ambiente*, Bologna, 2012, p. 126.

18 SHELTON D., *Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment*, in *STAN. J. INT'L L.*, 28/2001, pp. 103-138, p. 133.

migliori condizioni ambientali<sup>19</sup> e influenzare positivamente l'esercizio di tutti i diritti umani<sup>20</sup>, anche in dimensioni non immediatamente riconducibili all'ambiente<sup>21</sup>.

Ad oggi più di 150 Stati hanno incorporato questo diritto nei propri ordinamenti<sup>22</sup> ed è stato recentemente inquadrato quale diritto umano universale dall'ONU. Differentemente, con riguardo ai sistemi regionali di tutela dei diritti umani, non tutti hanno incorporato il diritto ad un ambiente sano, sicuro e sostenibile. Infatti, mentre sia il sistema africano che quello interamericano dei diritti umani hanno specifiche disposizioni in tal senso<sup>23</sup>, così come la Carta araba sui diritti umani<sup>24</sup>, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>25</sup> (di qui in avanti Convenzione EDU) tutela l'ambiente solo in maniera indiretta, attraverso gli altri diritti già presenti in Convenzione (in particolare diritto alla vita e al rispetto della vita privata e familiare<sup>26</sup>), in mancanza allo stato attuale di un ulteriore Protocollo addizionale.

Dunque, in virtù sia del ruolo promotore svolto dall'ONU che della recente Risoluzione dell'Assemblea Generale, si analizzeranno gli ultimi sviluppi in sede onusiana, per affrontare solo in un secondo momento le possibili evoluzioni del sistema europeo di protezione dei diritti umani.

---

19 MAY J., *The Case for Environmental Human Rights: Recognition, Implementations, and Outcomes*, in *Cardozo Law Review*, 42/2021, pp. 983-1037, p. 1017.

20 BOYD R.D., *The Environmental Rights Revolution: a Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, Toronto, Canada, 2011, p. 233.

21 MAY J. e DALY E., *Vindicating Fundamental Environmental Rights Worldwide*, in *Or. Rev. Int. Law*, 11/2009, pp. 365-440, p. 390.

22 BOYD D.R., *Right to a Healthy Environment: Good Practices: Report of the Special Rapporteur on the Issue of the Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment*, UN Doc. A/HRC/43/53, 30 dicembre 2019, paragrafi 3-13.

23 Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, Banjul, 27 giugno 1981, in vigore dal 21 ottobre 1986, art.

24: "Tutti i popoli avranno diritto ad un ambiente generale soddisfacente e favorevole al loro sviluppo"; Protocollo addizionale sui diritti economici, sociali e culturali, San Salvador, 14 novembre 1988, in vigore dal 16 novembre 1999, art. 11 par. 1: "Ogni individuo deve avere il diritto di vivere in un ambiente sano e di avere accesso ai servizi pubblici di base"; par. 2: "Gli Stati parti promuovono la protezione, conservazione e miglioramento dell'ambiente". Con riguardo al sistema interamericano è doveroso fare riferimento anche alla opinione consultiva della Corte Interamericana dei diritti dell'uomo (IACtHR), *Opinione consultiva OC-23/17 del 15 novembre 2017, richiesta dalla Repubblica della Colombia*, la quale ha affermato che tale diritto è tutelato anche dalla Convenzione americana dei diritti dell'uomo, in particolare ai sensi dell' art. 26 (denominato "sviluppo progressivo"), in combinato disposto con gli articoli 30, 31, 33 e 34 della Convenzione. La Corte interamericana nell'opinione ha anche affermato che il diritto consta di una dimensione individuale ed una collettiva, comprendendo fra i suoi beneficiari anche le generazioni attuali e future. Ha sottolineato inoltre che il diritto a un ambiente sano tutela gli elementi dell'ambiente, come le foreste, i fiumi e i mari, in quanto portatori di un valore proprio, anche in assenza di certezza o prove del rischio per i singoli individui. In particolare, paragrafi 59, 62 e 64.

24 Carta araba dei diritti dell'uomo, Tunisi, 23 maggio 2004, in vigore dal 15 marzo 2008, Art. 38: "Tutti hanno il diritto ad un adeguato livello di vita per sé stessi e la propria famiglia, che garantisca il benessere e una vita dignitosa, che includa cibo abbigliamento, alloggio, servizi adeguati e il diritto ad un ambiente sicuro. Gli Stati parti adottano le misure appropriate nell'ambito delle loro risorse disponibili per garantire la realizzazione di tale diritto".

25 Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Roma, 4 novembre 1950, in vigore dal 3 settembre 1953.

26 Per un'analisi esaustiva cfr. Consiglio d'Europa, *Manual on Human Rights and the Environment*, III edizione, Strasburgo, 2022; PISILLO MAZZESCHI R., *Diritto internazionale dei diritti umani-Teoria e prassi*, I ed.; Giappichelli: Torino, 2020, p. 192-214 e 314-319.

L'8 ottobre 2021, il Consiglio per i diritti umani dell'ONU ha riconosciuto il diritto umano ad un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, con la Risoluzione 48/13<sup>27</sup>: Il 28 luglio 2022 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha operato il medesimo riconoscimento, con la Risoluzione 76/300<sup>28</sup>.

Tuttavia, confrontando i due testi si nota come quanto dichiarato dall'Assemblea Generale non risulti perfettamente allineato con quanto espresso dal Consiglio per i diritti umani. Il testo della Risoluzione della prima - oltre a rappresentare, come detto, il frutto di un compromesso fra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo<sup>29</sup> - mostra in due passaggi una reticenza degli Stati a riconoscere al diritto ad un ambiente salubre il ruolo primario di precondizione per l'esercizio di tutti gli altri diritti, primo fra tutti del diritto alla vita. In particolare, se nella Risoluzione del Consiglio per i diritti umani viene riconosciuto come il degrado ambientale, il cambiamento climatico e lo sviluppo insostenibile costituiscono una delle minacce più pressanti e gravi per la capacità delle generazioni presenti e future di godere dei diritti umani, *compreso il diritto alla vita*<sup>30</sup>, quest'ultimo riferimento non è rinvenibile nella Risoluzione 76/300.

In secondo luogo, nella parte più operativa di quest'ultima risoluzione, il riconoscimento del diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile quale diritto umano non è accompagnato da una specificazione del ruolo di esso rispetto agli altri diritti umani<sup>31</sup>. Differentemente, il Consiglio per i diritti umani, nel suo testo riconosce «*the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right that is important for the enjoyment of human rights*»<sup>32</sup>.

Tale assenza risulta significativa, in particolare alla luce della recente prassi degli organi di monitoraggio ONU dei diritti umani, riguardante proprio il diritto alla vita in relazione agli effetti del cambiamento climatico, come ad esempio nel caso *Ioane Teitiota c. Nuova Zelanda*<sup>33</sup>. Nella comunicazione presentata di fronte al Comitato ONU dei diritti umani, Ioane Teitiota lamentava la violazione del diritto alla vita, proprio e dei suoi familiari, in conseguenza all'ordine di rimpatrio emesso dallo Stato neozelandese dopo l'emigrazione forzata dall'isola di *Tarawa* per sfuggire agli effetti già ben tangibili del cambiamento

27 Consiglio ONU per i diritti umani, Risoluzione 48/13, *The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment*, UN Doc. A/HRC/RES/48/13, 18 ottobre 2021.

28 Assemblea Generale ONU, Risoluzione 76/300, *The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment*, UN Doc. A/RES/76/300, 28 luglio 2022.

29 PAUCIULO D., *Il diritto umano a un ambiente salubre nella risoluzione 76/300 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite*, in *Riv. dir. internaz.*, 4/2022, pp. 1118-1125, p. 1123.

30 Consiglio ONU per i diritti umani, Risoluzione 48/13, *cit.*, p. 2, X considerandum: "Recognizing further that environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy human rights, including the right to life".

31 Assemblea Generale ONU, Risoluzione 76/300, *cit.* L'unica affermazione in merito, presente anche nel testo del Consiglio ONU per i diritti umani è al punto 2: "Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law".

32 Consiglio ONU per i diritti umani, Risoluzione 48/13, *cit.*, p. 3, punto 1.

33 Comitato ONU per i diritti umani, *Ioane Teitiota c. Nuova Zelanda*, Considerazioni del 7 gennaio 2020. È necessario sottolineare che recentemente il Comitato si è espresso anche su un'altra comunicazione nel caso *Daniel Billy et al. c. Australia* (considerazioni del 23 settembre 2022). Sebbene nel caso vengano svolte considerazioni simili al caso *Teitiota* con riguardo al diritto alla vita, si è preferito analizzarlo nel proseguo di questo contributo, visto che presenta delle peculiarità relative all'argomento di cui più avanti, cioè all'utilizzo della condizione di vulnerabilità quale parametro di valutazione degli organi di monitoraggio.

climatico (salinizzazione delle fonti di acqua dolce, erosione delle coste e delle aree abitabili, inquinamento delle falde acquifere e sovrappopolazione). L'istante chiedeva quindi al Comitato ONU di tutelare il rispetto del proprio diritto alla vita *ex. art. 6 del Patto sui diritti civili e politici* (di qui in avanti il Patto)<sup>34</sup>, intendendolo come diritto a condurre una *vita digna*. Siffatta interpretazione era stata precedentemente enucleata nel Commento generale n. 36 emesso dallo stesso Comitato ONU<sup>35</sup>, costituente strumento interpretativo del Patto. In tale Commento il Comitato ONU aveva chiarito che, essendo il diritto alla vita *condicio sine qua non* per l'esercizio di tutti gli altri diritti, necessita di un'interpretazione estensiva, pena il rischio di un danno irreparabile<sup>36</sup>. Aveva affermato quindi che gli Stati sono tenuti ad adottare misure non solo per prevenire situazioni che possano rappresentare una minaccia diretta alla sopravvivenza, ma anche per garantire il godimento del diritto a vivere con dignità<sup>37</sup>. Aveva inoltre inserito il degrado dell'ambiente, il cambiamento climatico e lo sviluppo non sostenibile tra le condizioni che possono incidere sul godimento di una vita dignitosa<sup>38</sup>.

Sebbene nel caso di specie il Comitato ONU non abbia riconosciuto sussistente la violazione nel merito (per il mancato raggiungimento del livello di gravità della violazione), ha riconosciuto però come il cambiamento climatico e lo sviluppo insostenibile rappresentino «[...] alcune delle minacce più pressanti e gravi alla capacità delle generazioni presenti e future per godere del diritto alla vita» (par. 9.4), stabilendo quindi in via di principio, in linea con il Commento generale, la possibilità di una declaratoria di responsabilità dello Stato, con riguardo agli effetti a breve e a lungo termine del cambiamento climatico, in quanto lesivi del diritto alla vita dignitosa.

È in questo senso che la non menzione del diritto alla vita da parte dell'Assemblea Generale nella Risoluzione 76/300, rispetto a quanto precedentemente assunto dal Consiglio per i diritti umani risulta particolarmente significativa, così come la non ulteriore specificazione del rapporto fra il diritto ad un ambiente salubre e gli altri diritti. In caso contrario, quanto dichiarato dall'Assemblea Generale avrebbe infatti potuto essere inteso quale conferma di questo orientamento, che imputa alla salubrità dell'ambiente (intesa anche nella sua componente climatica) un ruolo preminente, indicandola quale preconditione per il godimento effettivo del diritto alla vita, il quale è a sua volta presupposto per l'esercizio fruttuoso di tutti gli altri diritti.

Anche nel contesto della Convenzione EDU, la quale come già detto non prevede fra i suoi diritti quello ad un ambiente salubre, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato il 29 settembre 2021 una risoluzione destinata al Comitato dei ministri per l'elaborazione di un nuovo protocollo addizionale<sup>39</sup> che riconosca il diritto a un ambiente

<sup>34</sup> Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), New York, 16 dicembre 1966, in vigore dal 23 marzo 1976.

<sup>35</sup> Comitato ONU dei diritti umani, *Commento generale 36 sull'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, sul diritto alla vita*, UN Doc. CCPR/C/GC/36, 2018.

<sup>36</sup> *Ibid.*, par. 3.

<sup>37</sup> *Ibid.*, paragrafi 3 e 26.

<sup>38</sup> *Ibid.*, par. 62.

<sup>39</sup> Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Risoluzione n. 2396 (2021), *Anchoring the Right to a Healthy Environment: Need for Enhanced Action by the Council of Europe*, 29 settembre 2021.

pulito, sano, sicuro e sostenibile sia fra i diritti della Convenzione EDU che fra quelli della Carta sociale europea<sup>40</sup>.

L'Assemblea parlamentare ha ritenuto che la già citata protezione indiretta fornita fino ad ora dalla giurisprudenza della Corte abbia favorito un approccio antropocentrico e utilitaristico all'ambiente<sup>41</sup>, impedendo agli elementi naturali di essere protetti per se stessi, e ha sottolineato come invece il riconoscimento di un diritto autonomo all'ambiente incoraggerebbe a riconoscere, nel tempo, il valore intrinseco della natura e degli ecosistemi, alla luce dell'interrelazione tra le società umane e la natura stessa<sup>42</sup>. Insieme alla risoluzione, l'Assemblea parlamentare ha elaborato essa stessa una proposta di protocollo, che riunisce al suo interno i principi del diritto dell'ambiente (precauzione, prevenzione, non regressione, equità e solidarietà)<sup>43</sup> e presenta elementi innovativi. Nel preambolo vengono infatti identificate le nuove generazioni fra i destinatari di questo nuovo diritto, e viene espresso un approccio ai diritti umani che incorpora il concetto di responsabilità e quello di diritto collettivo (Sezione 1, art. 1).

È necessario sottolineare che precedentemente l'Assemblea Parlamentare aveva già per due volte emesso questo tipo di raccomandazioni<sup>44</sup>, ricevendo in entrambi i casi repliche negative da parte del Comitato dei Ministri<sup>45</sup>. Pare tuttavia che quest'ultima sollecitazione dell'Assemblea si inserisca in un momento storico differente. Da un lato la Corte EDU si trova a giudicare, come mai prima d'ora, una pluralità di casi che hanno come centro di indagine il cambiamento climatico, la violazione dei diritti umani relative ad un generale degrado degli ecosistemi, e le responsabilità statali connesse<sup>46</sup>. Dall'altro, la volontà politica espressa da ultimo nel quarto vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa tenutosi a Reykjavík il 16-17 maggio 2023 sembra aver preso atto perlomeno del progressivo riconoscimento di questo diritto all'interno degli ordinamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa e della necessità di rafforzare l'impegno politico in merito, anche alla luce della Risoluzione 76/300 dell'Assemblea Generale ONU<sup>47</sup>.

40 Carta sociale europea (riformata), Strasburgo, 3 maggio 1996, in vigore dal 1° luglio 1999.

41 Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Risoluzione n. 2396 (2021), *cit.*, par. 6. Cfr. MAY J., *Making Sense of Environmental Human Rights and Global Environmental Constitutionalism*, in *Routledge Handbook of International Environmental Law*, TECHERA E. et al. (a cura di), Abingdon-on-Thames, 2021, p. 73-89, p. 74.

42 *Ibid.*

43 Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Raccomandazione n. 2211 (2021), *Anchoring the Right to a Healthy Environment: Need for Enhanced Action by the Council of Europe*, 29 settembre 2021.

44 Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Raccomandazione 1431 (1999), *Future Action to be Taken by the Council of Europe in the Field of Environment Protection*, 4 novembre 1999; Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Raccomandazione 1883 (2009), *Challenges Posed by Climate Change*, 29 settembre 2009.

45 Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, Risposta alla raccomandazione 8892 (2000), 20 novembre 2000; Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, Risposta alla raccomandazione 12298 (2010), 19 giugno 2010.

46 Per un elenco aggiornato di tutti i casi cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo: *Factsheet - Climate change*, consultabile al link [https://www.echr.coe.int/Documents/FS\\_Climate\\_change\\_ENG.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Climate_change_ENG.pdf).

47 Reykjavík Declaration of the Council of Europe: United Around Our Values, Appendix V, in particolare III considerandum: "We note that the right to a healthy environment is enshrined in various ways in several constitutions of the Council of Europe member States and the increased recognition of the right to a clean, healthy and sustainable environment in, inter alia, international instruments, regional human rights instruments, national constitutions, legislation and policies." e par. 1: "We commit to: Strengthen our work at the Council of

### 3. La condizione di vulnerabilità quale parametro relazionale dei diritti umani, in rapporto alla tutela dell'ambiente: ambivalenza e complessità del concetto.

Nell'intreccio fra sistema naturale e sistema umano si collocano i meccanismi di interconnessione fra gli stessi esseri umani, anche con riferimento al cambiamento climatico e alla sua evoluzione. Infatti, come espresso nel già citato rapporto IPCC "Impact, Adaptation and Vulnerabilities" (Sezione B), gli effetti del cambiamento climatico non si riversano sui soggetti in maniera equa né sotto il profilo spazio-temporale, né sotto quello qualitativo, ma esasperano le disuguaglianze già esistenti e ne creano di nuove. In questo senso alcuni soggetti, che spesso vivono condizioni di vulnerabilità preesistenti, sia loro proprie (ad es. i minori)<sup>48</sup> sia pertinenti la realtà circostante a causa di circostanze contingenti o endemiche sociali, economiche o ambientali (ad es. persone residenti in aree particolarmente inquinate, in condizione di povertà o afflitte da determinate patologie), si trovano ad essere i primi testimoni della retrocessione di diritti derivante dall'avanzamento del cambiamento climatico. Tuttavia, in diritto la condizione di vulnerabilità può divenire altresì elemento "favorevole" all'accoglimento delle domande di giustizia avanzate, qualora correttamente sollevata di fronte a corti internazionali o organi quasi giudiziali di tutela dei diritti umani. Da un lato l'appartenenza ad una categoria considerata vulnerabile può essere riconosciuta quale condizione per godere di diritti sanciti da accordi internazionali preordinati a tutelare specifici gruppi, quali le donne, i minori, o gli anziani. Questo avviene nel caso in cui un gruppo sia considerato titolare di caratteristiche che intrinsecamente e in maniera automatica necessitano di una tutela rafforzata (si veda in tal senso il preambolo della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo)<sup>49</sup>.

Alternativamente, la vulnerabilità può costituire elemento di valutazione nei sistemi di tutela destinati alla generalità degli individui, tendenzialmente capace di agevolare l'accoglimento della richiesta. Può infatti favorire sia l'ammissibilità della domanda che l'alleggerimento del livello di gravità della violazione richiesto nel merito, valutazioni molto complesse nelle cause ambientali e soprattutto in quelle climatiche<sup>50</sup>. Tuttavia, nella prima accezione citata, l'appartenenza alla categoria vulnerabile può invero incorrere nel rischio di diventare uno "stigma"<sup>51</sup> che definisce complessivamente l'identità di un individuo, invece

---

Europe on the human rights aspects of the environment based on the political recognition of the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right, in line with United Nations General Assembly Resolution 76/300, The human right to a clean, healthy and sustainable environment, and by pursuing implementation of the Committee of Ministers Recommendation CM/Rec(2022)20 on human rights and the protection of the environment".

48 In merito cfr. HAYDON D., *Children's Rights. The Effective Implementation of Rights-based Standards*, in *Vulnerable Children and the Law*, I ed.; Sheehan R., Rhoades H. et al. (a cura di), Londra e Philadelphia, 2012; pp. 23-40, p. 30.

49 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989, in vigore dal 2 settembre 1990.

50 LAVOREL S., *L'Émergence d'une Responsabilité Climatique des Etats?*, in *Quel(s) Droit(s) Pour le Changement Climatique?*, Schaub M. T. e Courmil C. (a cura di), Sorbonne, Collection de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Volume 47, Sorbona, 2018, pp. 157-183, p. 172.

51 BERNARDINI M.G., *Il soggetto vulnerabile. Status e prospettive di una categoria (giuridicamente) controversa*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 6/2017, 6, pp. 365-384, p. 372. Consultabile al sito <https://www.rivisteweb.it/issn/2280-482X> (ultimo accesso 30.03.2023).

che una delle molteplici condizioni di vulnerabilità in cui lo stesso può trovarsi, per un periodo più o meno lungo della propria vita. Da ciò derivano due potenziali conseguenze negative in ordine all'effettiva protezione dei diritti umani: da un lato, quello della mancata valutazione per l'individuo appartenente al gruppo delle possibili coesistenti condizioni di vulnerabilità ulteriori e intersettoriali; dall'altro quello dell'esclusione dalla tutela specifica offerta dallo strumento internazionale per chi non è riconosciuto possedere tutte le precondizioni per l'appartenenza alla categoria assunta quale vulnerabile<sup>52</sup>.

Differentemente, la seconda accezione citata con riferimento all'attività interpretativa degli organismi internazionali di tutela dei diritti umani valuta l'esistenza della condizione di vulnerabilità tramite l'analisi della globalità degli elementi, anche intercorrenti, esistenti nel caso concreto per l'individuo. Tale approccio offre il vantaggio di trasmettere l'idea di vulnerabilità quale condizione (anche contingente) potenzialmente attribuibile a ciascun individuo, poiché ontologicamente connessa alla fragilità umana<sup>53</sup>. È opportuno sottolineare come in ogni caso la categoria giuridica della vulnerabilità incorpori un imprescindibile aspetto relazionale<sup>54</sup>, a tal punto che una sua valutazione è possibile solo fintanto che rimane una condizione separata rispetto a quello che è considerato l'orizzonte comune preso come termine di confronto. Nel momento in cui questa differenza viene a sfumare, specificatamente perché i presupposti scatenanti la condizione di vulnerabilità si espandono in maniera indefinita, allora nessuna protezione ulteriore sarà garantita, e non rimarrà che constatare una generale retrocessione dei diritti di tutti.

#### **4. L'utilizzo della vulnerabilità nella giurisprudenza climatica dei sistemi internazionali di tutela dei diritti umani.**

Quanto detto assume grande importanza con riguardo al contenzioso climatico strategico<sup>55</sup>, in cui proprio i soggetti vulnerabili, che hanno percepito per primi e con maggiore intensità l'urgenza del taglio delle emissioni dei gas climalteranti, si sono resi portatori di istanze di preminente interesse pubblico a tutela del clima e dell'ambiente. L'accoglimento di queste domande di giustizia, oltre che agli attori, ha il potenziale di portare benefici alla generalità degli individui. Infatti, se è pur vero che le conseguenze del degrado ambientale e del riscaldamento globale sono disseminate in maniera ineguale, è anche vero che sono destinate a colpire tutti, in assenza di un intervento massiccio e immediato, andando a espandere e moltiplicare le vulnerabilità e minando le precondizioni stesse per ritenere possibile e ragionevole la garanzia di un certo livello di godimento di diritti. I casi a riguardo sono molteplici. Fra questi sono rilevanti certamente il recente caso

52 Sul punto cfr. PARIOTTI E., *Vulnerabilità e qualificazione del soggetto: implicazioni per il paradigma dei diritti umani*, in *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, I ed., Giolo O. e Pastore B. (a cura di), Roma, 2018; pp. 147-160.

53 Dichiarazione di Barcellona sulle proposte politiche alla Commissione europea sui principi etici fondamentali in bioetica e biodiritto, (adottato a novembre 1998 dai partners del progetto BIOMED II), 1998.

54 LORUBBIO V., *Vulnerability as Universal Ecosystem Condition: a European Comparative Perspective*, in *Federalismi.it*, 22/2021, pp. 154-169, pp. 167-168. Consultabile al sito <https://federalismi.it/> (ultimo accesso 30.03.2023).

55 Per una definizione del concetto cfr. RAMSDEN M e GLEDHILL K., *Defining Strategic Litigation*, in *C. J. Q.*, 4/2019, pp. 407-439.

*Daniel Billy et al. c. Australia*<sup>56</sup>, presentato di fronte al già citato Comitato ONU, nonché il caso *Sacchi et al. c. Argentina et al.*<sup>57</sup>, sottoposto al Comitato ONU per i diritti del fanciullo e il caso *Duarte Agostinho et al. c. Portogallo et al.*<sup>58</sup>, pendente di fronte alla Corte EDU.

Questi tre casi presentano ciascuno specificità diverse, ma sono accomunati dal fatto di essere stati promossi da soggetti che hanno fatto leva sulla propria condizione di vulnerabilità per l'accoglimento delle loro istanze. La scelta di selezionare questi casi e non altri, nonostante la vasta giurisprudenza in ambito climatico è stata dettata non solo dall'impossibilità materiale di una disamina completa, ma dal fatto che si ritengono da soli paradigmatici di una tendenza del diritto internazionale dei diritti umani. A prescindere dall'epilogo (un accoglimento, una pronuncia di inammissibilità e un caso ancora pendente), questi casi costituiscono infatti avamposti di tutela in favore di tutti, promossi da chi è più colpito nel godimento dei propri diritti a causa delle conseguenze del cambiamento climatico e dell'incapacità degli organi pubblici di mettere in atto misure di mitigazione e di adattamento. Ancora una volta, il rilievo dato alle considerazioni dei Comitati ONU, è dettato dal ruolo propulsore svolto da questi e dal fatto che i ricorsi presentati di fronte alla Corte di Strasburgo sono ancora pendenti.

#### **4.1. Il caso *Daniel Billy et al. c. Australia* di fronte al Comitato ONU dei diritti umani.**

Nel caso *Billy* le popolazioni indigene residenti nelle isole dello Stretto di Torres lamentavano la violazione da parte dell'Australia degli articoli 6 (diritto alla vita), 17 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 24 (diritto del fanciullo a misure di protezione) e 27 (diritti culturali) del Patto, a causa dell'incapacità dello Stato di attuare misure di mitigazione delle emissioni, nonché misure di adattamento capaci di garantire in futuro la vita sulle isole interessate. Gli istanti affermavano infatti che l'innalzamento del livello del mare e la morte dei coralli conseguente al cambiamento climatico avevano reso difficile l'accesso alle fonti di alimentazione, oltre che la prosecuzione e la trasmissione degli stili di vita tradizionali, fino a minacciare la stessa vita sull'isola, con la prospettiva di migrazione forzata nel termine di 10-15 anni.

Il Comitato, diversamente da quanto espresso nel caso *Teitiota*, ha accolto nel merito le doglianze dagli autori della comunicazione con riguardo agli articoli 17 e 27 del Patto, riconoscendo per la prima volta uno Stato quale responsabile per le conseguenze del cambiamento climatico. Tuttavia, come nel caso *Teitiota*, quanto allegato dagli istanti non è stato ritenuto sufficiente per suffragare una violazione dell'art. 6. Nonostante il richiamo al Commento generale n. 36, è stata infatti fornita un'interpretazione non estensiva del diritto alla vita, qualificando la possibile emigrazione forzata come ipotesi futura e troppo incerta, e comunque legata alla violazione del diritto alla conservazione del proprio patrimonio culturale piuttosto che al diritto a vivere dignitosamente, che potrebbe ritenersi comunque protetto attraverso una potenziale ricollocazione sicura<sup>59</sup>. Nonostante ciò, questo caso è stato ritenuto significativo poiché lo stesso ragionamento potrebbe essere seguito in futuro da

<sup>56</sup> Comitato ONU per i diritti umani, *Daniel Billy et al. c. Australia*, Considerazioni del 22 settembre 2022.

<sup>57</sup> Comitato ONU sui diritti del fanciullo, *Sacchi et al. c. Argentina et al.*, Considerazioni del 10 agosto 2021.

<sup>58</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Duarte Agostinho et al. c. Portogallo et al.*, ricorso n. 39371/20 del 13 novembre 2020.

parte di altri corti e organi quasi giudiziali di tutela dei diritti umani (attraverso il così detto *judicial borrowing*)<sup>60</sup>, al fine di dichiarare gli Stati convenuti responsabili per inadempimento degli obblighi internazionali in ordine al contrasto al cambiamento climatico<sup>61</sup>.

L'elemento della vulnerabilità è stato cruciale nelle valutazioni operate del Comitato, sia nei profili di ammissibilità che nel merito. L'organo giudicante ha infatti ritenuto soddisfatto il requisito dello *status* di vittima considerando le informazioni fornite dagli istanti sulla base della loro "estrema vulnerabilità"<sup>62</sup>, e su questo stesso fondamento ha riconosciuto violati gli articoli 17 e 27 del Patto. Il Comitato ha rinvenuto più elementi di vulnerabilità intercorrenti fra loro: da un lato la vulnerabilità del territorio agli effetti del cambiamento climatico e l'estrema limitatezza delle possibilità di ricollocamento interno; dall'altro l'estrema dipendenza della popolazione indigena dal territorio e dalla sua stabilità, sia per la propria sopravvivenza<sup>63</sup>, sia per la prosecuzione della propria vita culturale e per la trasmissione delle conoscenze tradizionali<sup>64</sup>. Proprio in virtù di tali elementi è stato ritenuto che il ritardo nella messa all'opera delle misure di adattamento previste dall'Australia fosse elemento sufficiente a ritenere lo Stato inadempiente nei suoi obblighi positivi di protezione.

#### 4.2. La giurisprudenza promossa dai più giovani fra le generazioni presenti.

Altro utilizzo del parametro giuridico di vulnerabilità è rinvenibile nei già citati casi *Sacchi* e *Duarte*. È necessario premettere che i due casi, seppur accomunati da alcune similarità, presentano fondamentali differenze: in primo luogo il caso *Sacchi* è stato presentato presso un organo di monitoraggio ONU (il Comitato dei diritti del fanciullo), mentre il caso *Duarte* di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo. In secondo luogo, il caso *Sacchi* è già stato deciso con una pronuncia di inammissibilità per mancato esperimento dei mezzi di ricorso interno, mentre il caso *Duarte*, devoluto alla Grande Camera *ex art.* 43 della Convenzione EDU, risulta ancora pendente.

Nonostante ciò, entrambi seguono un *fil rouge* comune: la violazione da parte di una pluralità di Stati degli obblighi di tutela dei diritti umani internazionalmente protetti, declinati in chiave diacronica e intergenerazionale. Sono dunque rilevanti per apprezzare come l'ottica relazionale si possa estendere nel tempo attraverso l'utilizzo dei principi di equità e di non discriminazione. Al contempo, aiutano a comprendere come le istanze dei giovani delle generazioni presenti, fondendosi nell'orizzonte temporale e di interessi con le

59 KAHL V., *Rising Before Sinking: The UN Human Rights Committee's Landmark Decision in Daniel Billy et al. v. Australia*, in *VerfBlog*, 03 ottobre 2022. Consultabile al sito <https://verfassungsblog.de/> (ultimo accesso 30.03.2023).

60 CIUFFOLETTI S., *Il discorso giurisprudenziale sui diritti connessi alla protezione dell'ambiente*, in *Jura Gentium*, 16/2019, 183-231, pp. 186-188.

61 DALY E., *The UNHRC's Torres Strait Islands Decision: A Major Advance, and a Roadmap for the Future*, in *GNHRE Blog*, 03 ottobre 2022. Consultabile al sito <https://gnhre.org/> (ultimo accesso 30.03.2023).

62 VOIGT C., *UNHRC is Turning up the Heat: Human Rights Violations Due to Inadequate Adaptation Action to Climate Change*, in *EJIL:Talk!*, 26 settembre 2022. Consultabile al sito <https://www.ejiltalk.org/> (ultimo accesso 30.03.2023).

63 Con riguardo all'elemento della speciale dipendenza di talune popolazioni o gruppi da uno specifico territorio e la violazione dell'art. 17, si vedano le valutazioni del Comitato riguardanti i *campesinos* nel caso Comitato ONU dei diritti umani, *Portillo Cáceres et al c. Paraguay*, Considerazioni del 25 luglio 2019, paragrafi 7-10.

64 Comitato ONU per i diritti umani, *Daniel Billy et al. c. Australia*, *cit.*, paragrafi 8.10 e 8.14.

generazioni future, possano costruire “un ponte” per il riconoscimento dei diritti di questi ultimi e per la stabilità del sistema climatico<sup>65</sup>.

#### **4.2.1. Il caso *Sacchi et al. c. Argentina et al.* di fronte al Comitato ONU dei Diritti del fanciullo.**

Nel caso *Sacchi*, sedici giovani hanno lamentato la violazione dei propri diritti alla vita (art. 6), alla salute (art. 24), alla prioritizzazione del superiore interesse del minore (art. 3), nonché dei diritti culturali (art. 30) alla luce della citata Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, a causa dell'inazione di cinque Stati al contrasto al cambiamento climatico.

Il Comitato dei diritti del fanciullo, nel caso *de quo*, in maniera prevedibile<sup>66</sup>, ha ritenuto la comunicazione inammissibile per il mancato esperimento di tutti i possibili mezzi di ricorso interno. Tuttavia, ha al contempo chiarito che le allegazioni dei minori sarebbero state idonee a soddisfare gli ulteriori requisiti procedurali, quello di sottoposizione alla giurisdizione degli Stati di cui era invocata la responsabilità e il possesso dello *status* di vittima<sup>67</sup>.

L'utilizzo della condizione di fanciulli, quali soggetti vulnerabili, nel caso di specie è stata particolarmente rilevante e multifaccettata<sup>68</sup>. In primo luogo, l'appartenenza alla categoria di minori ha costituito elemento per l'accesso alla tutela offerta dalla Convenzione. In secondo luogo, l'allegazione della violazione dell'art. 3 ha imposto (seppur non nel merito) una valutazione al Comitato di ampio raggio, poiché potenzialmente attinente alle valutazioni politiche dei decisori pubblici in qualsiasi materia e con un ampio orizzonte temporale<sup>69</sup>. Oltre a ciò, gli istanti hanno invocato la loro natura di esseri viventi ancora in fase di sviluppo, al fine di riconoscere una violazione più grave dei propri diritti sia nel tempo presente che in quello futuro, in linea anche con le previsioni di aggravamento delle conseguenze del cambiamento climatico e nella prospettiva dell'attuazione di più drastiche misure di adattamento che potrebbero in futuro essere ritenute necessarie. D'altra parte, i giovani hanno reclamato davanti al Comitato onusiano un ruolo di partecipazione attiva nei processi decisionali attraverso il richiamo all'art. 12 della Convenzione (non inserito tuttavia nel catalogo dei diritti violati), in virtù della loro condizione di soggetti maggiormente vulnerabili e quindi maggiormente interessati<sup>70</sup>. Attraverso ciò, la condizione di minore è divenuta elemento per pretendere un ruolo attivo nella difesa dei propri interessi collettivi, e

65 BAKKER C., *Baptism of fire? The First Climate Case before the UN Committee on the Rights of the Child*, in *Questions of International Law*, 31 gennaio 2021. Consultabile al sito <https://www.qil-qdi.org/> (ultimo accesso 30.03.2023).

66 LA MANNA M., *Cronaca di una decisione di inammissibilità annunciata: la petizione contro il cambiamento climatico Sacchi et al. non supera il vaglio del Comitato sui diritti del fanciullo*, in *SIDIBlog*, 15 novembre 2021. Consultabile al sito <http://www.sidiblog.org/> (ultimo accesso 30.03.2023).

67 Comitato ONU sui diritti del fanciullo, *Sacchi et al. c. Argentina et al.*, *cit.*, (Argentina), Paragrafi 10.5-10-12 e 10.14.

68 BRIONY E., *Human Rights and Climate Change Symposium - Panel six: Climate Change and The Rights of a Child*. University of Essex, 11 giugno 2021. Consultabile al sito <https://www.essex.ac.uk/> (ultimo accesso 30.03.2023).

69 IPPOLITO F., *The Best Interests of the Child: Another String to the Environmental and Climate Protection Bow?*, in *Questions of International Law*, 28 febbraio 2022, in particolare par. 3. Consultabile al sito <https://www.qil-qdi.org/> (ultimo accesso 30.03.2023).

70 Comitato ONU sui diritti del fanciullo, *Sacchi et al. c. Argentina et al.*, Comunicazione del 23 settembre 2019, p. 8.

non solo una rappresentazione da parte di altri delle proprie specificità quali “oggetti” di una tutela rafforzata.

Va sottolineato che, al momento in cui si scrive, lo stesso Comitato sta redigendo il proprio Commento generale n. 26 incentrato sui diritti dei fanciulli e ambiente, con speciale focus sul cambiamento climatico, dopo aver svolto da dicembre 2021 a febbraio 2023 consultazioni con la società civile interessata, in particolare con più di 16.000 minori<sup>71</sup>. Fra le richieste chiave comunicate al Comitato figurano, oltre alla garanzia di un ambiente pulito e sano, la garanzia dell’ascolto dei minori e delle loro istanze, la creazione di spazi per la condivisione delle proprie idee e proposte per potenziali soluzioni, nonché il rafforzamento di sistemi educativi incentrati sull’educazione ambientale. Sarà quindi interessante vedere nel prossimo futuro, alla luce del processo di consultazione e della prassi successiva, come il Comitato vorrà declinare il concetto di vulnerabilità in connessione al degrado ambientale, indotto dall’inquinamento e dall’aggravarsi del cambiamento climatico.

#### **4.2.2. Il caso *Duarte Agostinho et al. c. Portogallo et al.* pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.**

Venendo al caso *Duarte* attualmente pendente, è doveroso ribadire che si tratta di uno dei molteplici casi presentati di fronte alla Corte EDU relativi alle conseguenze deleterie del cambiamento climatico per il godimento dei diritti umani<sup>72</sup>. Fra questi, in particolare i casi (ancora pendenti) *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. c. Svizzera*<sup>73</sup> e *Carême c. Francia*<sup>74</sup> hanno posto anch’essi l’accento sull’elemento della vulnerabilità. Tuttavia, il caso *Duarte* suscita maggiore interesse ai presenti fini, in considerazione della particolare connotazione intergenerazionale data dai ricorrenti sia ai diritti ritenuti violati, sia all’elemento di speciale vulnerabilità rispetto agli effetti del cambiamento climatico, conseguenti alle mancate misure di mitigazione poste in essere dagli Stati. Il caso è stato promosso da sei giovani, che hanno lamentato la violazione da parte dei 33 Stati convenuti degli obblighi positivi in capo ad essi derivanti dagli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione EDU, letti in combinato disposto con l’art. 14 (divieto di discriminazione), in conseguenza al mancato rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni per il contenimento del riscaldamento globale sotto i due gradi centigradi. In particolare, i ricorrenti hanno fatto riferimento agli incendi occorsi in Portogallo nel 2017 e alle loro conseguenze dannose, oltre che in generale all’aggravamento del cambiamento climatico e alle ripercussioni sulla loro salute psicofisica, anche in prospettiva futura. Nonostante possano essere svolte considerazioni simili a quelle del caso *Sacchi*, le peculiarità rilevanti del caso di specie attengono all’utilizzo diretto del principio di non discriminazione in chiave intergenerazionale, nonché alla richiesta fatta agli Stati *motu proprio* dalla Corte europea, di argomentare anche sull’art. 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione EDU.

<sup>71</sup> Consultabile al sito <https://childrightsenvironment.org/>.

<sup>72</sup> Corte europea dei diritti dell’uomo: *Factsheet - Climate change*, cit

<sup>73</sup> Corte europea dei diritti dell’uomo, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. c. Svizzera*, ricorso n. 53600/20 del 26 novembre 2020.

<sup>74</sup> Corte europea dei diritti dell’uomo, *Carême c. Francia*, ricorso n. 7189/21 del 06 luglio 2022.

Sotto il primo profilo, i ricorrenti hanno sostenuto come la negligenza statale stia provocando un iniquo spostamento dei pesi relativi all'adozione delle misure di mitigazione e adattamento verso le generazioni future, alla luce delle conoscenze scientifiche e delle tecniche attuali e data la minor contribuzione dei giovani all'aggravamento del cambiamento climatico<sup>75</sup>.

Con riferimento invece al secondo profilo, la richiesta della Corte di argomentare non solo sulle presunte violazioni allegate, ma anche sull'art. 3 (nonché sull'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 - diritto di proprietà)<sup>76</sup> ha fatto sostenere ad alcuni studiosi che l'elemento della vulnerabilità potrebbe giocare un ruolo importante nel giudizio sul merito attinente al livello di gravità necessario per ritenere integrata una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti<sup>77</sup>, con particolare riferimento allo stato di ansia climatica vissuto dai ricorrenti<sup>78</sup>.

La Corte europea quindi, se riterrà il ricorso ricevibile, anche in considerazione della vulnerabilità dei ricorrenti, e valutando contemporaneamente la situazione contingente e specifica del Portogallo, potrebbe nell'esame del merito abbassare la soglia di gravità richiesta rispetto a quanto accadrebbe con riferimento ad una persona adulta, favorendo un esito del giudizio favorevole ai ricorrenti.

## 5. Conclusioni.

Questo contributo si è mosso nell'ampia cornice entro la quale il diritto affronta il delicato rapporto fra essere umano e ambiente, per sottolinearne gli aspetti di reciprocità e interconnessione. Partendo dall'analisi dei principali strumenti internazionali, si è mostrato come la concezione di tale rapporto sia diventata negli ultimi 50 anni sempre più composita ed abbia palesato l'esistenza di un legame inscindibile e duplice fra salubrità del sistema naturale e diritti umani, dove l'uno beneficia del miglior stato dell'altro. Si è sottolineata inoltre la contemporanea emersione della questione relativa al modello di sviluppo e consumo attualmente in uso, individuato quale ostacolo alla garanzia dell'universalità dei diritti umani in chiave intra - e intergenerazionale, oltre che alla tutela dell'ambiente. All'interno dell'Agenda 2020-30 il concetto di sviluppo sostenibile, espressione di una nuova visione integrante sviluppo economico-sociale e sostenibilità ambientale nel lungo periodo, è stato individuato, anche sulla base di quanto affermato nei rapporti dell'IPCC, quale conferma del rapporto simbiotico fra la globalità dei diritti umani e l'ambiente.

Tale *excursus* è risultato prodromico a introdurre il fenomeno del riconoscimento a livello internazionale dell'esistenza di un diritto umano ad un ambiente salubre, ritenuto e trattato quale ultimo passaggio logico di questo processo ermeneutico. Sono state messe in evidenza

<sup>75</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Duarte Agostinho et al. c. Portogallo et al.*, cit., p. 9.

<sup>76</sup> Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Parigi, 20 marzo 1952, in vigore dal 18 maggio 1954.

<sup>77</sup> HERI C., *The ECtHR's Pending Climate Change Case: What's Ill-Treatment Got To Do With It?*, in *EJIL:Talk!*, 22 dicembre 2020. Consultabile al sito <https://www.ejiltalk.org/> (ultimo accesso 30.03.2023).

<sup>78</sup> Per una disamina al riguardo, anche con riferimenti alla pregressa giurisprudenza della Corte relative all'art. 3 della CEDU, cfr. MAVRONICOLA N., *The Future is a Foreign Country: State (In)action on Climate Change and the Right Against Torture and Ill-Treatment*, in *Europe of Rights and Liberties/Europe des droits & Libertés*, 2/2022, n. 6, pp. 211-237.

le potenzialità di questo nuovo approdo quale sintesi fra le prospettive antropocentriche e quelle ecocentriche, spesso contrapposte in dottrina. Si è argomentato infatti come, sebbene inserito nel catalogo dei diritti umani, il diritto ad un ambiente salubre potrebbe far mutare la coscienza dell'uomo rispetto al proprio ruolo nel sistema naturale, inserendolo all'interno e in connessione con esso, e non al di sopra e distaccato da esso. Attraverso l'analisi delle recenti Risoluzioni ONU e della prassi dei Comitati ONU, si è puntualizzato come, tuttavia, permangano a livello internazionale reticenze e dubbi sul ruolo da riconoscere a tale diritto con riferimento agli altri già convenzionalmente protetti, in particolare in relazione al diritto alla vita.

Nella seconda parte del contributo si è ragionato sul concetto di vulnerabilità nel diritto internazionale dei diritti umani, identificato come un parametro giuridico caratterizzato da un intrinseco carattere relazionale e collettivo, legato indissolubilmente alla condizione di fragilità umana. Si è mostrato, attraverso l'analisi delle considerazioni dei Comitati ONU, nonché di un caso pendente di fronte alla Corte EDU, come la vulnerabilità possa fungere da strumento capace di portare contemporanei benefici non solo ai soggetti coinvolti, ma anche alla generalità degli individui (compresi quelli non ancora nati) e all'ambiente. L'appello alla condizione di vulnerabilità sta infatti progressivamente fungendo da fondamento per la costruzione di avamposti di tutela dei diritti umani, in questo caso in ambito climatico, prima che l'aggravamento del cambiamento climatico e delle sue manifestazioni comporti una generale retrocessione dei diritti avverso cui alcun mezzo di tutela sia più esperibile.

Complessivamente, l'analisi svolta evidenzia come il diritto internazionale relativo ai diritti umani stia mutando la propria prospettiva, privilegiando una lettura relazionale dei suoi strumenti, in particolare per quanto riguarda i rapporti degli esseri umani fra di loro e con l'ecosistema di cui fanno parte.